



COMUNE DI PIEVE FOSCIANA
PROVINCIA DI LUCCA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del Reg. Data 24/07/2015	Oggetto : TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI – DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2015 - APPROVAZIONE
---	---

L'anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Al punto n. 3) all'Ordine del Giorno della presente seduta di prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti :

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Angelini Francesco	X	
Bonini Alessandra	X	
Angelini Stefano	X	
Bertolini Angelo	X	
Bechelli Andrea	X	
Martinelli Giacomo	X	
Tognarelli Antonio		X
Turriani Mario	X	
Bertoncini Matteo	X	
Totale	8	1

Partecipano alla seduta gli Assessori esterni

Bertucci Claudio	X	
Angelini Luciano	X	
Regoli Lucia		X

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97 c. 4 del D.Lgs. 267/2000) il Vice Segretario Comunale Dott. Andrea Fanani.

Il Sindaco, constatato che i presenti sono in numero legale, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato .

Oggetto: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI –
DETERMINAZIONI ALIQUOTE ANNO 2015 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Visto l'allegato parere reso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo n° 267/2000;

Con voti favorevoli 6 su n° 8 Consiglieri presenti di cui n° 6 votanti e n° 2 astenuti (Turriani Mario, Bertoncini Matteo) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare la seguente proposta di deliberazione.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli 6 su n° 8 Consiglieri presenti di cui n° 6 votanti e n° 2 astenuti (Turriani Mario, Bertoncini Matteo) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro - natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (*Imposta Unica Comunale*) è composta da :

- **IMU** (*imposta municipale propria*)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- **TARI** (*tassa sui rifiuti*)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), approvato con deliberazione del C. C. 19 in data 28/7/2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.:

comma 669 *così come modificato dall'art.2 comma f) del D.L. n. 16/2014: "Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."*
comma 671: *"La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."*

comma 675: *"La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."*

comma 676: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."*

comma 677: *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. (Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011)"*

comma 678: *"Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676."*

RILEVATO che il comma 683 dell'art.1 della L. 147/2013 testualmente recita: *"il consiglio comunale deve approvare , entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ,...omissis ...le aliquote della TASI ,in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b) ,numero2),del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili;"*

DATO ATTO che con deliberazione N. 19 in data 28/7/2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'applicazione della imposta comunale unica (IUC) per l'applicazione della TASI – (servizi indivisibili) i cui artt. 3 e 4 dispongono:

3. *Le aliquote della TASI sono stabilite con deliberazione del consiglio comunale."*

4. Il Consiglio comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione e all'indicazione per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

e l'art. 2 comma 5 dispone:

. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria

. L'occupante versa la TASI nella misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare "

INOLTRE:

Per l'unità immobiliare posseduta nel Comune da un cittadino italiano residente all'estero iscritto all'A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione, a partire dall'anno d'imposta 2015 l'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47/2014 – convertito in Legge n. 80/2014 – prevede che:

comma 1 - "...è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso" comma 2 - "Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi."

CONSIDERATO che:

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell'art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per i servizi indivisibili alla cui copertura viene destinata l'applicazione della TASI sono di seguito dettagliati:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento previsti nel bilancio di previsione 2015:

Voce di bilancio	Previsione	Miss/prog
Gestione beni demaniali e patrimoniali	50.600,00	10150
Viabilità, circolazione stradale e servizi relativi	74.800,00	10810
Illuminazione pubblica e servizi connessi	86.000,00	10820
Servizi di Protezione Civile	4.987,74	10930
Assistenza beneficienza servizi diversi	92.791,62	11004
Servizi Cimiteriali	43.530,00	11050

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 352.709,36
GETTITO TASI € 229.560,00
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi **65,00**

CONSIDERATO che per conservare l'attuale livello dei servizi comunali e garantire l'equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l'anno 2015 applicare le aliquote TASI così come sopra esposto, determinando le aliquote per l'anno 2015 qui di seguito riportate :

Aliquota 2,0 per mille per tutti i tipi di immobili e aree edificabili

Aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentali

RITENUTO inoltre di fissare nel 30% la quota dovuta dall'occupante della unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa;

RITENUTO l'opportunità di privilegiare misure alternative di sostegno a favore di soggetti in situazioni di disagio economico mediante agevolazioni collegate all'effettiva situazione economica del nucleo familiare e di non avvalersi pertanto della facoltà di applicare l'ulteriore incremento delle aliquote dal 2,5 per mille al 3,3 per mille per la TASI sull'abitazione principale e dal 10,6 per mille fino all'11,4 per mille per le altre abitazioni ai fini dell'IMU destinato a finanziare detrazioni TASI;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012 le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06 marzo 2014 n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, che proroga, per l'anno 2014, al 31 luglio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTI gli artt. 42 e 141 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente atto ;
2. di determinare le seguenti **Aliquote e detrazioni** per l'applicazione della componente **TASI anno 2015**:

- o **Aliquota 2,0 per mille** per tutti i tipi di immobili e aree edificabili
- o **Aliquota 1,0 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentali
- o **Detrazioni** - non sono previste –
- o **Agevolazioni** - non sono previste –

3. di dare atto che con la determinazione delle aliquote di cui sopra viene rispettato il vincolo di cui all'art. 677 della legge n. 147/2013 successivamente modificato dall'art.1 comma 1 lett.a) del D.L.16/2014;

4. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5. di stabilire che una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza , a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso” , la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi

6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, a la cui copertura la TASI è diretta, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 :

Voce di bilancio	Previsione	Miss/prog
Gestione beni demaniali e patrimoniali	50.600,00	10150
Viabilità, circolazione stradale e servizi relativi	74.800,00	10810
Illuminazione pubblica e servizi connessi	86.000,00	10820
Servizi di Protezione Civile	4.987,74	10930
Assistenza beneficenza servizi diversi	92.791,62	11004
Servizi Cimiteriali	43.530,00	11050

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

€ 352.709,36

GETTITO TASI

€ 229.560,00

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi

65,00

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento .

8. Di pubblicare la presente deliberazione, relativamente alla scadenza ed al numero delle rate di versamento del tributo, anche sul sito internet istituzionale dell'Ente;

9. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



RAG. ANNA ROSA TERNI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità in linea contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



RAG. ANNA ROSA TERNI

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO
F.to Francesco Angelini

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Andrea Fanani

Prot. n° 3421

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione :

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pieve Fosciana all'indirizzo

<http://www.comune.pievehosciana.lu.it> dal 31 LUG. 2015 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi (art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dott. Andrea Fanani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Fanani", written over the printed name.

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Fanani

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Comunale, li 31 LUG. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Andrea Fanani



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andrea Fanani", written over the printed name.